



CITTA' DI BAGHERIA

PROVINCIA
DI PALERMO

Deliberazione della Giunta Municipale

DELIBERAZIONE N. 184

del 24/12/2016 / ORE 11.00

Oggetto: Approvazione testo comodato d'uso del chiosco antistante la stazione ferroviaria di Bagheria

INTERVENUTI

Presidente: _____

Componenti: _____

	P.	A.	FIRMA	
Cinque Patrizio	X		SINDACO - PRESIDENTE <i>Patrizio Cinque</i>	Impegno provvisorio della Spesa Da parte dell'ufficio Ragioneria Lì, _____ Dirigente SS.FF. _____
Atanasio Fabio		X	Vice Sindaco <i>Atanasio Fabio</i>	Impegno definitivo ed attestato di disponibilità della Ragioneria Esercizio _____ Cap. _____ Interv. _____
Aiello Romina	X		Assessore <i>Romina Aiello</i>	Disponibilità € _____ Lì, _____ Dirigente SS.FF. _____
Puleo Maria		X	Assessore <i>Maria Puleo</i>	Osservazioni della Segreteria: _____ Lì, _____
Tomasello Alessandro	X		Assessore <i>Alessandro Tomasello</i>	Il Segr. G.le _____
Maggiore Maria Laura	X		Assessore <i>Maria Laura Maggiore</i>	
Baiamonte Gaetano	X		Assessore <i>Gaetano Baiamonte</i>	

L'Assessore proponente Il proponente e relatore della proposta Il dirigente di Settore Il Segretario Generale

Il Sindaco - Pres. Con la partecipazione del Segretario Generale IL SEGRETARIO GENERALE il numero legale degli
interventi, dichiara aperta la seduta.

Dott. Alessi Eugenio



CITTÀ DI BAGHERIA
PROVINCIA DI PALERMO

ATTO DELL'ASSESSORE AL TURISMO

Prot. n. 79897 del 23-11-2016

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Approvazione testo comodato d'uso del chiosco antistante la stazione ferroviaria di Bagheria.

L'assessore al Turismo, Dott. Tomasello Alessandro, col supporto tecnico del responsabile dell'Area Cultura Dr. Giuseppe Bartolone sottopongono alla Giunta la seguente Proposta di Deliberazione:

PREMESSO CHE:

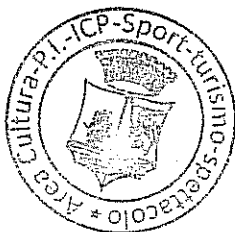
- Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è proprietaria dell'immobile denominati chiosco di Bagheria, sito in Piazza Stazione s.n.c. , antistante la stazione ferroviaria di Bagheria, della superficie interna di mq 16;
- Il Comune di Bagheria con istanza del 16/11/2015 ha chiesto in comodato d'uso l'immobile citato per destinarlo a servizi comunali di interesse collettivo, quali ad esempio informazioni turistiche, senza fini di lucro;
- Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha espresso parere favorevole in merito alla richiesta di comodato, così come comunicato con nota prot. 60645 del 13/09/2016 dalla Federservizi S.p.A. , gestore degli immobili del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano;
- Con la stessa nota è stato trasmesso lo schema del contratto di comodato d'uso;
- **Ritenuto necessario** procedere all'approvazione dello schema di contratto di comodato.
- **Visto** lo schema di contratto di comodato allegato al presente atto
- **Visto** il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm;
- **Visto** lo Statuto Comunale;

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE:

1. Di approvare lo schema di contratto di comodato d'uso del dell'immobile denominati chiosco di Bagheria, sito in Piazza Stazione s.n.c. , antistante la stazione ferroviaria di Bagheria, della superficie interna di mq 16, allegato al presente atto per farne parte integrante ed essenziale.

Il Capo Area Direzione 5

Dr. G. Bartolone



L'Assessore al Turismo

Dott. A. Tomasello

Pareri tecnici di competenza

Il responsabile della Direzione 5 esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000 parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Capo Area Direzione 5

Dr. G. Bartolone

CONTRATTO DI COMODATO

TRA

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A., con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n° 1, capitale sociale € 31.525.279.633,00 (trentunomilaidicincicentoventicinquemilioniduecentosettantanovemilaseicentotrentatré/00) interamente sottoscritto e versato; codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Roma [REDACTED], P. IVA [REDACTED] iscritta al Repertorio Economico Amministrativo (REA) di Roma al n. 758300 (società per azioni con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA a norma dell'art. 2497 *sexies* del codice civile e del D.Lgs. n. 112/2015), di seguito più brevemente denominata "RFI", ovvero "COMODANTE" - per la quale interviene Ferservizi S.p.A., con sede in Roma-Piazza della Croce Rossa, 1- capitale sociale € 8.170.000,00 (ottomilionicentosettantamila/00) interamente sottoscritto e versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma-codice fiscale e P. IVA [REDACTED] R.E.A. 741956 (società per azioni con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA) nella sua qualità di mandataria con rappresentanza di RFI in virtù del contratto per Servizi Immobiliari sottoscritto in data 11 aprile 2013 e rubricato al N° 1/2013-Rubrica Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A.-Direzione Affari Legali e Societari e, per essa, il responsabile *pro-tempore* rappresentato nel presente atto dalla dott.ssa G. [REDACTED] A. [REDACTED] M. [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED], nella qualità di Responsabile della Zona Sud, in virtù dei poteri a Lei conferiti dall'Amministratore Delegato, giusta procura con atto a rogito del Notaio P. [REDACTED] C. [REDACTED] di Roma in data 21/01/2013, repertorio 78936 registrato alla Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma 1 il 30/01/2013.

E

Il Comune di Bagheria, Codice fiscale: 81000170829 - Partita IVA: 00596290825,
con sede in Corso Umberto I, n. 4, 90011 Bagheria, di seguito anche più brevemente
denominata/o "COMODATARIO" o, singolarmente, come la "Parte" e, congiuntamente,
come "le Parti", rappresentato dal sig. _____ nato a _____
il _____, che interviene alla stipula del presente atto
nella sua qualità di _____, giusto quanto risulta dalla Delibera del
Comune di Bagheria n° _____ del _____, conservata in copia agli atti di
Rete Ferroviaria Italiana, il/la quale esibisce documento di identità:
numero _____ del _____ rilasciato da _____.

Premesse

Che Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è proprietaria dell'immobile costituito da un
locale, denominato Chiosco di Bagheria, della superficie interna di mq. 16,00, incluso
piccolo W.C., ubicato in Bagheria, piazza Stazione s.n, antistante la Stazione
ferroviaria;

che il Comune di Bagheria con istanza del 16/11/2015 ha chiesto in comodato
d'uso l'immobile di cui sopra, per destinarlo a servizi comunali di interesse collettivo,
quali informazioni turistiche, senza fini di lucro;

Che Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. con nota del 01/09/2016 ha espresso parere
favorevole a detta richiesta di comodato a determinate condizioni e prescrizioni in
appresso elencate.

Si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

Premesse e Allegati

Le premesse e i documenti richiamati, ancorché materialmente non allegati, costi-

tuiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Articolo 2

Oggetto

RFI S.p.A. concede in comodato al Comune di, che accetta, al fine di svolgervi esclusivamente servizi comunali di interesse collettivo, quali informazioni turistiche, senza fini di lucro, l'immobile di sua proprietà costituito da un locale, denominato Chiosco di Bagheria, della superficie interna di mq. 16,00, incluso piccolo W.C., ubicato in Bagheria, piazza Stazione s.n, antistante la Stazione ferroviaria.

L'immobile è individuato nella banca dati informatica di RFI con i seguente codice:

FS01/LO0566/F0081823 (Oggetto Locativo). Di seguito più brevemente indicato

come l' "Immobile".

Articolo 3

Destinazione d'uso

L'immobile s'intende destinato esclusivamente ad uso servizi comunali di interesse collettivo, quali informazioni turistiche, senza fini di lucro.. È fatto divieto al COMODATARIO di mutarne anche solo temporaneamente o parzialmente la destinazione d'uso. La violazione di siffatto obbligo comporta la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Articolo 4

Durata

Il Contratto ha la durata di anni cinque decorrenti dal _____ e pertanto scadrà il _____.

Il Contratto non è rinnovabile alla scadenza, salvo che le Parti non abbiano concordato il suo rinnovo per iscritto almeno tre mesi prima della suddetta data.

Articolo 5

Oneri del comodatario

Il COMODATARIO è tenuto a custodire e conservare l'Immobile con la diligenza del buon padre di famiglia e non può servirsene che per l'uso determinato dal Contratto. L'Immobile ed i relativi impianti devono essere condotti e tenuti con cura e diligenza del COMODATARIO che ne deve garantire la funzionalità ed il decoro, provvedendo a propria cura e spese all'esecuzione delle opere necessarie.

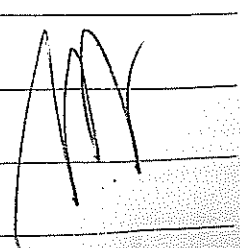
Il COMODATARIO è tenuto a custodire e consegnare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto.

Sono altresì a carico del COMODATARIO la manutenzione ordinaria e le riparazioni di piccola manutenzione, ivi compresa la conduzione e la manutenzione di tutti gli impianti presenti nell'Immobile nonché, in deroga all'art. 1808 c.c., gli interventi di manutenzione straordinaria, previa comunicazione al COMODANTE.

Sono a carico del COMODANTE le sole manutenzioni straordinarie afferenti le parti strutturali dell'immobile (opere portanti verticali e orizzontali).

Il COMODATARIO, nei limiti della destinazione d'uso di cui all'art. 3 del presente Contratto, provvederà, ove necessario, ad adeguare i locali ed i relativi impianti concessi in comodato alle proprie specifiche esigenze nel rispetto delle vigenti normative, con particolare riguardo a quelle in materia antinfortunistica e di sicurezza del lavoro e di salvaguardia ambientale, previa comunicazione scritta al COMODANTE.

Sono a carico del COMODATARIO gli oneri accessori; a tal fine il COMODATARIO si obbliga a stipulare direttamente con i fornitori tutti i contratti necessari.



Il COMODATARIO ha l'obbligo di comunicare al COMODANTE gli estremi dei contratti stipulati con i fornitori di energia elettrica, gas, acqua, e quant'altro necessario per l'uso dell'Immobile in conformità a quanto previsto dal presente Contratto.

Articolo 6

Restituzione immobile

Il COMODATARIO dichiara di aver visitato l'Immobile e di ritenerlo idoneo all'uso pattuito e si obbliga a riconsegnarlo alla scadenza del Contratto libero da persone e cose.

Al cessare del rapporto, per qualsiasi motivo e/o ragione intervenuta, il COMODATARIO dovrà riconsegnare l'Immobile nel medesimo stato di manutenzione in cui si trovava all'atto della stipula del presente Contratto, salvo il normale deperimento d'uso e con gli impianti in condizioni di regolare funzionamento.

Articolo 7

Garanzie

Non è previsto alcun deposito cauzionale.

Articolo 8

Modifiche ed addizioni

Il COMODATARIO non può apportare, anche se a proprie spese, alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali concessi in comodato senza il preventivo consenso scritto e l'approvazione del relativo progetto da parte del COMODANTE. Le modifiche e addizioni che venissero eseguite, anche con la tolleranza del COMODANTE, resteranno di proprietà del COMODANTE senza che questi abbia l'obbligo di corrispondere alcun indennizzo o compenso.

Negli altri casi, il COMODATARIO avrà l'obbligo della rimessa in pristino, a

proprie spese, a semplice richiesta del COMODANTE anche nel corso del comodato.

Il COMODATARIO ha l'obbligo di richiedere, a propria cura e spese, ai competenti Organi amministrativi ogni eventuale autorizzazione o permesso prescritto dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori di cui sopra.

Articolo 9

Divieto di cessione e subcomodato

Il COMODATARIO non può cedere il presente Contratto mentre ha la facoltà di subcomodare, anche parzialmente, l'immobile ad Enti non profit solo su espressa e preventiva autorizzazione del COMODANTE, purché ne venga mantenuta la destinazione d'uso, salva comunque la propria responsabilità per l'adempimento da parte del subcomodatario di tutto quanto stabilito dal presente Contratto. Nel contratto di subcomodato dovrà essere previsto il divieto di subcomodare a terzi. Il COMODATARIO deve comunicare per iscritto al COMODANTE il nominativo/ragione sociale del subcomodatario e trasmettere entro 60 giorni dalla sottoscrizione copia del contratto di subcomodato assolti gli obblighi fiscali.

Articolo 10

Accesso e Ispezione

Il COMODANTE ha il diritto di accedere in qualsiasi momento all'Immobile con proprio personale, o con personale appositamente autorizzato, per ogni accertamento e/o verifica, ritenuti opportuni. L'accesso e l'ispezione dovranno essere effettuati previa comunicazione al COMODATARIO ed in presenza dello stesso.

Articolo 11

Divieto di pubblicità

È fatto divieto al COMODATARIO di svolgere attività pubblicitarie nell'immobile concesso in comodato; l'esercizio della pubblicità è riservata in via esclusiva a RFI che potrà svolgerlo direttamente, ovvero mediante propri concessionari. Il COMODATARIO si impegna a consentire a RFI, ovvero a personale dalla stessa incaricato, di effettuare tutte le operazioni di installazione/manutenzione/rimozione degli impianti pubblicitari, nonché di sostituzione del materiale pubblicitario.

È consentita la divulgazione di messaggi all'utenza relativi ai servizi offerti e/o per la promozione del territorio in totale assenza di sponsorizzazioni commerciali.

Tali messaggi dovranno essere esteticamente confacenti agli ambienti e non essere in contrasto con gli interessi di RFI o contrarie alla decenza, al buon costume e all'ordine pubblico.

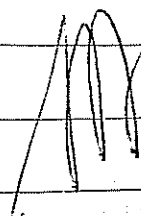
Articolo 12

Responsabilità per danni

Il COMODATARIO è costituito custode dell'immobile ed è responsabile dei danni arrecati a terzi ai sensi dell'articolo 2051 c.c..

Il COMODATARIO esonera espressamente il COMODANTE da ogni responsabilità per danni e/o infortuni che possano derivare a terzi, ivi compreso il personale addetto all'uso dei locali ed alla prestazione dei servizi di cui all'art. 5 del presente Contratto, per l'uso dei locali concessi in comodato, o comunque verificatisi nei locali stessi, anche a causa di terzi. Ai fini del presente articolo è considerato terzo anche il subcomodatario e il personale da esso incaricato.

A tal fine il COMODATARIO ha stipulato la polizza assicurativa a primo rischio assoluto n., del con validità fino al, con un massimale



di € (euro) per sinistro con la Compagnia di Assicurazione per tenere indenne RFI da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti arrecati per qualsiasi causa a terzi e alla cosa.

Si dà atto che tale polizza è consegnata alla mandataria FERSERVIZI all'atto della stipula del presente Contratto.

Articolo 13

Prescrizioni di sicurezza e norme di salvaguardia ambientale

Il COMODATARIO si obbliga a rispettare e a far rispettare al personale addetto all'uso degli Immobili e all'esecuzione degli oneri di cui all'art. 5 del presente Contratto, nonché a tutti coloro che accedono agli Immobili, tutte le norme in materia di sicurezza, prevenzione danni, infortuni, incendi e tutela ambientale.

Il COMODATARIO si obbliga a rispettare e a far rispettare al personale addetto all'uso dei locali e all'esecuzione degli oneri di cui all'art. 5 del presente Contratto, le norme di cui al D.P.R. n. 753/1980-“Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”, di cui dichiara di aver preso piena conoscenza, e/o eventuali condizioni e/o prescrizioni in relazione alla specifica situazione dei luoghi ed agli spazi o locali concessi ai fini della sicurezza dell'esercizio ferroviario.

Resta inteso che la dirigenza ferroviaria avrà comunque il potere di impartire eventuali prescrizioni in ragione di particolari circostanze.

Articolo 14

Recesso

Il COMODATARIO ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente Contratto, che si intenderà risolto alla data di sottoscrizione del verbale di ricon-

segna dell'immobile da sottoscrivere tra RFI eil COMODATARIO entro 90
giorni dalla data della comunicazione del recesso a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.

Articolo 15

Clausola risolutiva espressa

Costituiscono cause di risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
per fatto e colpa del COMODATARIO, salvo il diritto al risarcimento dei danni, la
violazione degli obblighi di cui agli artt. 3 (Destinazione d'uso), 9 (Divieto di ces-
sione e subcomodato), 13 (Prescrizioni di sicurezza e norme di salvaguardia am-
bientale), 16 (clausola di trasparenza e rinvio a codice Etico) produrranno *ipso iure* la
risoluzione del Contratto.

A tal fine il COMODANTE dovrà comunicare al COMODATARIO con lettera
Raccomandata AR l'intenzione di avvalersi della clausola e l'effetto risolutivo si
produrrà in conseguenza della ricezione della comunicazione.

Articolo 16

Clausola di Trasparenza e Rinvio al Codice Etico

Il COMODATARIO espressamente e irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione
del presente Contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,
direttamente o attraverso imprese controllate o collegate, somme e/o altri cor-
rispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la
conclusione del Contratto stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilita-
re e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Con-

tratto rispetto agli obblighi in esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini:

d) dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di conflitto di interessi di cui all'articolo 3.6 del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Nel caso in cui fosse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi dei commi precedenti, ovvero il COMODATARIO non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c. per fatto e colpa del COMODATARIO, salvo il risarcimento del danno derivante dalla risoluzione, su semplice richiesta del COMODANTE.

Resta convenuto che le prestazioni oggetto del presente Incarico dovranno essere eseguite, sempre ed in ogni caso, nell'ottica di salvaguardare l'immagine ed il prestigio di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane SpA nel suo complesso. A tal fine il COMODATARIO espressamente dichiara di ben conoscere le prescrizioni contenute nel Codice Etico adottato dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane SpA visionabile sul sito www.fsitaliane.it al fine di informare, ove compatibile, il proprio comportamento ai criteri in esso previsti.

Articolo 17

Clausola fiscale

Il presente atto è soggetto a registrazione in termine fisso ai sensi dell'art. 5 punto 4 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86 e successive modificazioni e integrazioni. L'imposta di registro e di bollo sono a carico del COMODATARIO.

Articolo 18

Domicilio e clausola arbitrale

Agli effetti giudiziari le Parti dichiarano il proprio domicilio come segue:

- RFI S.p.A. Piazza della Croce Rossa, 1-00161 ROMA;
- Il Comune di Bagheria in Corso Umberto I, n. 4, 90011 Bagheria

Agli effetti amministrativi RFI dichiara il proprio domicilio presso gli uffici di Fer-servizi S.p.A. - Zona Sud piazza Giulio Cesare 27/E 90127 Palermo.

Le Parti convengono che tutte le controversie comunque derivanti dal presente contratto, ivi compresa la sua interpretazione ed esecuzione, saranno deferite, secondo quanto previsto dagli artt. 806 c.p.c. e seguenti del codice di procedura civile ad un collegio arbitrale composto di tre membri, di cui uno designato da ciascuna delle Parti ed il terzo di comune accordo, ovvero in assenza di accordo, direttamente dal Presidente del Tribunale di Palermo.

Le Parti convengono altresì che il collegio deciderà secondo diritto ed entro centotanta giorni dalla sua costituzione.

Il collegio arbitrale avrà sede a Palermo.

Articolo 19

Trattamento dei dati ex D.Lgs. 196/03

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il COMODATARIO dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto dell'Informativa di cui all'Allegato sub C. Pertanto il COMODATARIO, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 23 e 25 del citato decreto legislativo, attesta il proprio consenso affinché venga effettuato da parte del COMODANTE il trattamento dei dati personali in suo possesso e la comunicazione degli stessi secondo quanto scritto nella menzionata informativa.

Articolo 20

Modifiche al contratto

Qualunque modifica al presente Contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.

Articolo 21

Applicazione delle norme

Per quanto non previsto dal presente Contratto, le Parti fanno espresso riferimento alle leggi vigenti, alle consuetudini e usi locali.

Palermo, li

IL COMODANTE

IL COMODATARIO



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta deliberativa prot. 75897 del 23/11/2016 avente per oggetto: “
Approvazione testo comodato d’uso del chiosco antistante la stazione ferroviaria di Bagheria”

Ritenuto doveroso approvare la predetta proposta, secondo le modalità specificate nella stessa

Visti i pareri favorevoli resi;

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi e nei termini di Legge

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di contratto di comodato d’uso del dell’immobile denominati chiosco di Bagheria, sito in Piazza Stazione s.n.c. , antistante la stazione ferroviaria di Bagheria, della superficie interna di mq 16, allegato al presente atto per farne parte integrante ed essenziale.
2. Dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente esecutivo.

L'Assessore Anziano

[Signature]

AC 184/2016

Il Sindaco

[Signature]

Il Segretario Generale

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Alessi Eugenio

[Signature]

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal 25 NOV. 2016, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge n.69/2009 nel sito internet del Comune: www.comune.bagheria.pa.it – Sez. Albo Pretorio “on line” e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art.124, comma 2, del D. Lgs. 267/2000.

Bagheria, li 25 NOV. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Alessi Eugenio

[Signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Bagheria: www.comune.bagheria.pa.it- Sez. Albo Pretorio “on line”, per quindici giorni consecutivi:

dal 25 NOV. 2016 al 10 DIC. 2016

Il Segretario Generale

L'Incaricato

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3° del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000.

Bagheria, li 24 NOV. 2016

IL Segretario Generale

Dott. Alessi Eugenio

[Signature]